

**Comune di Perego**  
**Via Montegrappa 1 23888 – Perego (LC)**  
**P.I. 00632550133**

**Capitolato di Polizza di Assicurazione**  
**Responsabilità Civile Terzi (RCT)**  
**Prestatori di Lavoro (RCO)**

**G.B.N.**  
**General Broker North Srl**  
v. Boccaccio 19 – 20123 Milano  
Tel.: 02/45477450 – Fax: 02/45477473

## Definizioni

<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>BROKER</b>	La GBN General Broker North Srl (in seguito detta General Broker o più semplicemente Broker).
<b>CONTRAENTE</b>	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione.
<b>COSE</b>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>INDENNIZZO/ RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>POLIZZA</b>	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta alla Società.
<b>RISCHIO</b>	La probabilità del verificarsi del sinistro.
<b>SCOPERTO</b>	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>SOCIETA'</b>	L'impresa assicuratrice.
<b>SUBAPPALTATORE</b>	La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO**

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

## **SEZIONE 1 - Norme che regolano l'Assicurazione in Generale**

### **1.1 - Prova del contratto**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

### **1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; qualora entro tale termine non sia corrisposto il premio, la garanzia decorre dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

### **1.3 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

### **1.4 - Variazioni del rischio**

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

### **1.5 - Buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

### **1.6 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

### **1.7 - Foro competente**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

### **1.8 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

### **1.9 - Estensione territoriale**

La presente assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

### **1.10 – Durata del contratto**

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'allegato "Prospetto d'offerta".

Tuttavia alla scadenza, su richiesta del Contraente, sarà concessa proroga fino a sei mesi, al fine di espletare le procedure di gara per il nuovo affidamento. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

E' anche data facoltà all'Ente, verificata la sussistenza delle ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, di chiedere il rinnovo del contratto per un periodo pari a quello originale, in applicazione alla normativa vigente ( D.lgs. 163/2006 art. 57)

### **1.11 – Tempo della garanzia**

La garanzia è prestata per i sinistri occorsi durante il periodo di assicurazione.

### **1.12 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato, così come espressamente indicato nell'allegato, in base all'applicazione del tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, da applicarsi sulle retribuzioni preventivate. Là dove è invece richiesto un premio per persona, lo stesso rimane fisso per tutta la durata del contratto.

### **1.14 - Regolazione e conguaglio premio**

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nella "scheda di offerta" allegata alla presente polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, l'importo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente; il calcolo del premio di regolazione verrà effettuato utilizzando il tasso indicato nell'Allegato

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

Se nel termine di scadenza di cui sopra l'Assicurato non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al Contraente a mezzo lettera raccomandata; trascorso detto termine la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

Tale procedura non si applica là dove indicato un premio per persona assicurata, dove ad ogni ingresso in copertura o prosecuzione, deve corrispondere il relativo versamento.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

### **1.15 - Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente**

a) Agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, alla Società o al Broker deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro, entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui l'ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richiede;

b) agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, il Contraente deve darne avviso alla

Società o al Broker appena ne abbia notizia.

Del pari deve dare comunicazione alla Società o al Broker di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'I.N.A.I.L., per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65 n.1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

#### **1.16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite nell'ambito del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende.

#### **1.17 - Coassicurazione e Delega**

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose, sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

#### **1.18 - Broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberato ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "pagamento del premio";
- che l'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti, secondo quanto disciplinato dagli accordi tra le stesse e il broker incaricato, o in mancanza, secondo la medie delle commissioni riconosciute al broker per analoghi contratti, da almeno 5 imprese con le quali lo stesso ha già

stipulato accordi. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;

- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker: il Broker intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l'Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'Art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto;
- il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con procedimento n. 5 del 16/10/2006.

#### **1.19 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

Con periodicità annuale, la Società si impegna, entro il termine di 60 gg. dalla data di scadenza della rata annuale di premio, a fornire al Contraente, i dati afferenti l'andamento sinistri del rischio oggetto del presente capitolato, detto termine viene elevato a 120 giorni per la scadenza definitiva del contratto.

In particolare la Società è tenuta a fornire elenco dettagliato di tutti i sinistri denunciati ne periodo di riferimento suddivisi in:

- Sinistri denunciati
- Sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)
- Sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)
- Sinistri senza seguito.

#### **1.20 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale ipotesi la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

### **Dichiarazione**

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.7 - Foro competente
- Art. 1.10 - Durata del Contratto
- Art. 1.14 - Regolazione e conguaglio premio
- Art. 1.18 - Broker
- Art. 1.20 - Recesso del Contratto

Data     /     /

La Società

Il Contraente

## **SEZIONE 2 - Condizioni che regolano l'assicurazione RCT/RCO**

### **2.1 - Oggetto dell'assicurazione**

#### **A) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

#### **B) Assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni - I.N.A.I.L. (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per gli infortuni, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, calcolato sulla base delle tabelle di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta pari a € 2.500,00

Le garanzie valgono anche per la responsabilità ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS.

### **2.2 - Precisazioni sulla qualifica di Dipendente e "Terzo"**

Sono considerati terzi anche:

- a) i dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, ivi compresi i lavoratori socialmente utili;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;

### **2.3 - Rischi inclusi nell'assicurazione R.C.T.**

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

#### **a) Committenza auto ed altri veicoli**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di mezzi o veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione ex L. 990/69.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

#### **b) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

### **c) Veicoli dei dipendenti**

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

### **d) Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Canì da guardia**

La garanzia comprende i danni derivanti:

- da proprietà di mense aziendali, compresa committenza per servizi dati in appalto a terzi;
- da proprietà di cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, compreso il rischio dell'installazione e della manutenzione, esclusi i danni alle opere su cui sono installate;
- dalla partecipazione a mostre e fiere;
- dalla esistenza di servizio di vigilanza (con guardie armate e non) e di servizi antincendio;
- dalla proprietà di cani da guardia.

### **e) Carrelli e Macchine Operatrici**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

### **f) Installazione e/o Manutenzione**

La garanzia comprende i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

### **g) Cessione di lavori in subappalto**

La garanzia comprende la responsabilità civile che, a qualunque titolo, possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle Ditte Subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

### **h) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti**

Sono considerati terzi, nel limite dei massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 dei Codice Penale.

### **i) Danni da partecipazione occasionale**

La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

### **l) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

#### **Danni da cedimento o franamento del terreno**

#### **Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

La garanzia comprende entro il massimo di Euro 500.000,00 per anno e per sinistro i danni:

- alle condutture e agli impianti sotterranei;
- a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

### **m) Danni alle cose di terzi**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume e peso non possono essere rimossi. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per ogni sinistro. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di Euro 50.000,00=.

### **n) Danni a opere o installazioni**

La garanzia comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione non comprende i danni:

- agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- da mancato o ritardato intervento manutentivo.

L'assicurazione è prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validità del contratto a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano denunciati alla Società non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso. L'assicurazione è prestata nei limiti dei massimali previsti nella scheda di Polizza, fermo restando che la Società, per danni a Cose, non risponderà oltre il limite di € 160.000,00.

**o) Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di Euro 1.000,00 per ciascun sinistro e con il limite complessivo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

**p) Responsabilità personale dei dipendenti, parasubordinati e degli altri lavoratori di cui al D. lgs. n.276 del 10.09.2003**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art.5 del D.lgs.38/2000 e successive modificazioni, e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003 e successive modificazioni per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.lgs.626/94 e successive modificazioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sempre che in polizza sia prestata la garanzia R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa, sono inoltre considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art.583 del Codice Penale, i lavoratori parasubordinati, i dipendenti dell'assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL. nonché dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003.

**q) Apparecchiature elettromedicali**

La garanzia comprende i danni cagionati a Terzi da apparecchiature elettromedicali, diagnostiche ed altre apparecchiature similari di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute.

**r) Proprietà e conduzione dei fabbricati**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e alla conduzione dei fabbricati e dei relativi impianti, delle aree tutte di pertinenza.

**s) - Assicurazione delle malattie professionali**

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### **2.4 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni**

Non sono considerati terzi, ai fini dell'assicurazione R.C.T., le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, i parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs 38/2000, e i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs. n.276 del 10.09.2003 quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, salvo quanto disposto dall'Art. 2.1, let. B);

L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- b) da circolazione su strada di uso pubblico, su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ovvero di tutti i mezzi assoggettati all'obbligo di assicurazione obbligatoria ex L.990/69;
- c) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- d) conseguenti ad inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo compresi gli effetti nocivi di esalazioni fumogene o gassose, ad eccezione di quei danni congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualsiasi natura messe o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
- e) derivanti da spargimento di acqua e/o rigurgito di fogna, ad eccezione se conseguenti a rottura accidentale di impianti e condutture.

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprendono i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- da detenzione o impiego di esplosivi.
- Derivanti da campi elettromagnetici indotti.
- Dovuti ad atti di Guerra, terrorismo e sabotaggio
- Conseguenti o correlati all'impiego, la detenzione, la trattazione, l'uso e/o lo smaltimento di amianto e derivati

#### **2.5 – Franchigia RCT**

L'assicurazione, è prestata con applicazione di una franchigia fissa assoluta per sinistro pari ad Euro 250.00 salvo quando indicati importi o scoperti diversi.

La società non opporrà ai terzi la franchigia, liquidando e gestendo i sinistri come se la stessa non esistesse. Annualmente, renderà conto al Contraente degli importi eventualmente liquidati, emettendo apposita contabile indicando l'importo complessivo di Sua spettanza..

Il contraente, quindi, provvederà al saldo della stessa entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, a mezzo bonifico bancario, direttamente presso le coordinate bancarie indicate dalla Società

**ALLEGATO (PROSPETTO DI OFFERTA) RISCHIO ASSICURATO: RCTO**

Costituente parte integrante del presente contratto  
(*da compilarsi esclusivamente in sede di offerta Economica*)

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati di seguito riepilogati

<b>1 CONTRAENTE</b>	Comune di Perego Via Montegrappa 1 23888 – Perego (LC) P.I. 00632550133
<b>2 DURATA CONTRATTUALE</b>	Anni 3 Dalle ore 24 del 31.12.2009 Alle ore 24 del 31.12.2012 Rateazione annuale del premio
<b>3 RISCHIO ASSICURATO</b>	R.C.T. - Responsabilità Civile Terzi R.C.O. - Responsabilità Civile verso dipendenti
<b>4 MASSIMALI GARANTITI</b>	R.C.T. € 5.000.000,00 per sinistro € 5.000.000,00 per persona € 5.000.000,00 per danni a cose e/o animali R.C.O. € 5.000.000,00 per sinistro € 1.000.000,00 per persona
<b>5 RETRIBUZIONI ANNUE LORDE</b>	Euro €. 200.000,00 pari all'80% del consuntivo
<b>6 OFFERTA ECONOMICA</b>	Tasso lordo .....% Da applicare alle retribuzioni preventivate
<b>PREMIO LORDO ANNUO (comprensivo di imposte pari a 22,25 %)  Base per l'aggiudicazione dell'appalto)</b>	Euro .....

**Segue Rischio Assicurato: RCTO**

## **6 ACCETTAZIONE:**

La Società ..... autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del ....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera di invito ed il presente Capitolato e quant'altro ad esso allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essa contenute.

## **7 AUTORIZZAZIONE**

L'Appaltatore autorizza l'Ente Appaltante - irrevocabilmente e per tutta la durata della presente assicurazione - ad effettuare i pagamenti delle somme dovute all'Appaltatore medesimo, a favore del Broker, in forma liberatoria per l'Appaltante.

## **8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Gli adempimenti ai sensi del Dlgs 30/06/2003 N° 196, sono effettuati su apposita modulistica fornita dalla Società in occasione dell'emissione degli allegati meccanografici alla polizza.

Data     /     /

Il Contraente

La Società Offerente

---

---